



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Giorgio Santini - Componente

per decidere sul ricorso presentato in data 13 agosto 2024 dal tesserato Armando Arcovito (tessera FISE 024138/M) per l'omesso inserimento nell'elenco delle candidature a Consigliere del Comitato regionale Fise Sicilia, presentato ai sensi dell'art. 41.1 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto e del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dal CONI ai sensi dell'art. 64.2 Statuto Federale e dell'art. 6.1.6 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA,

VISTI

- l'art. 61 dello Statuto Federale, secondo il quale *"1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;*
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;*
 - c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;*
 - d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura.*
- 2. I candidati ai posti in Consiglio Federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti cavalieri che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali.*
- 3. Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.*
- 4. È ineleggibile chiunque abbia un reddito che derivi per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui,*

- collegata direttamente alla gestione della Federazione. 5. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA o delle disposizioni dei regolamenti della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) o della F.I.S.E. che vietano la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate in EAD o ECM ai cavalli. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza sia conseguenza di un patteggiamento. 6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. 7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica. 8. Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali possono svolgere più mandati. 9. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale C.O.N.I.*
- l'art. 41 del Regolamento generale Fise – Norme di attuazione dello statuto – Libro I, il quale prevede che *“Gli aventi titolo possono proporre ricorso nei modi e nei termini di cui al "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato da CONI ai sensi dell'art. 64.2 Statuto Federale e dell'art. 6.1.6 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA.”* e che *“Detta procedura è applicabile anche alle Assemblee elettive regionali”*;
 - l'art. 43 del Regolamento Generale Fise – Norme di attuazione dello Statuto - Libro I – secondo il quale *“1. Le candidature a Presidente della Federazione, a componente del Consiglio Federale, a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Segretario Generale della F.I.S.E. Le candidature a Presidente del Comitato Regionale e a componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale devono essere inviate contestualmente al Segretario Generale della F.I.S.E. e agli uffici del competente Comitato Regionale. 2. Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente o Consigliere Federale o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, devono individualmente far pervenire - almeno 40 giorni prima della data in cui è indetta la prima convocazione dell'assemblea elettiva - con raccomandata postale o a mezzo pec personale del candidato, comunicazione al Segretario Generale della F.I.S.E. accompagnata da autocertificazione che attesti il possesso dei*

requisiti di cui all'art. 61 Statuto Federale. Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente o Consigliere di Comitato Regionale devono individualmente far pervenire con raccomandata postale o a mezzo pec personale del candidato, comunicazione sia al Segretario Generale della F.I.S.E. che al competente Comitato Regionale accompagnata da autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 Statuto Federale. Termine ultimo essenziale per l'inoltro di detta candidatura è il 40° giorno che precede la data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione. Ove inviate a mezzo raccomandata postale per il rispetto dell'indicato termine dei 40 giorni fa fede la data dell'avvenuta spedizione della raccomandata. 43.3 Verificata la regolarità formale delle candidature e scaduti i termini per la presentazione, il Segretario Generale provvede - almeno 30 giorni prima della data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione - alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. della lista delle candidature pervenute in ordine alfabetico, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 40.2. 43.4 L'eventuale ricorso avverso la reiezione e/o ammissione delle candidature deve pervenire con le modalità di cui al precedente art. 41.”

- l'art. 64, comma 2, dello Statuto Federale a mente del quale “Avverso la tabella dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del Coni”;

- l'art. 2 del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive testualmente prevede che “a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva. b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a). c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione. d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri

eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.d). g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale”.

- la delibera n. 17 del 15 luglio 2024, con la quale il Consiglio Regionale Fise Sicilia ha indetto l'Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISE Sicilia quadriennio olimpico 2025/28.

CONSIDERATO

- che il ricorrente ha trasmesso la propria candidatura quale “Consigliere Regionale” in data 6 agosto 2024;
- che il successivo 7 agosto 2024 il Sig. Arcovito, a mezzo pec, chiedeva espressamente la rettifica della propria candidatura da Consigliere Regionale a Consigliere Regionale in rappresentanza dei Cavalieri Proprietari di Cavalli”;
- che, nella medesima data, il Segretario Generale accoglieva la richiesta non essendo ancora decorso il termine per la presentazione delle candidature;
- che, pertanto, il verbale delle candidature ammesse correttamente riportava il nominativo del Sig. Arcovito tra i candidati alla carica di Consigliere regionale in rappresentanza dei Cavalieri proprietari di cavalli;
- che la richiesta di ripristino della candidatura a Consigliere regionale, depositata in data 13 agosto 2024, è tardiva in quanto trasmessa oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

Tanto premesso e considerato, il Tribunale Federale

DICHIARA

inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Armando Arcovito.

Dispone che la Segreteria comunichi immediatamente il presente provvedimento al Segretario Generale per gli adempimenti di propria competenza, al Sig. Armando Arcovito nonché al Comitato Regionale Fise Sicilia.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica il 17 agosto 2024.

PRESIDENTE RELATORE: Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: Avv. Giorgio Santini